

GESAP

Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A.

Aeroporto "Falcone Borsellino"

Cinisi - località Punta Raisi (Palermo)

Capitolato Speciale d'Appalto per la realizzazione, rimozione e collocazione teli pubblicitari sugli impianti di proprietà della GES.A.P. S.p.A

SOMMARIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 4- REVISIONE DEI PREZZI

ART. 5 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 6 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 – VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 8 – PENALITÀ

ART: 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI AL PERSONALE
IMPIEGATO

ART. 10 – MANLEVA E ASSICURAZIONE

ART. 11 - GARANZIE

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE-SUBAPPALTO

ART. 15 – CONTROVERSIE

ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI

ART. 17 – RISERVATEZZA

ART. 18 – REGOLAMENTI INTERNI E CLAUSOLA D.LGS 231/01

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 20 – NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 21- DOMICILIO LEGALE

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESAP

Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A.
Aeroporto "Falcone Borsellino"
Cinisi - loc. Punta Raisi (Palermo)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la realizzazione e collocazione teli pubblicitari in ambito aeroportuale

Art. 1 - Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto il termine "committente" designa la Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo – Punta Raisi, GESAP S.p.A. ed il termine "appaltatore" designa la ditta esecutrice del servizio.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di realizzazione, stampa, rimozione e collocazione di teli pubblicitari in ambito aeroportuale sugli impianti di proprietà della GESAP S.p.A. secondo dimensioni, tipologia di tessuto e caratteristiche tecniche di cui alla scheda tecnica allegata sub A) .

E' fatto obbligo alle ditte concorrenti di effettuare un sopralluogo secondo quanto indicato nel disciplinare e bando di gara.

Art. 3 – Importo dell'appalto e durata

L'importo stimato dell'appalto, per l'intera durata contrattuale (biennale) è pari ad € 206.000,00 (**euro duecentoseimila/00**) oltre € **4.000,00** per oneri della sicurezza.

Il corrispettivo dell'appalto commisurato a misura sui mq di effettiva realizzazione, comprende e compensa tutti i costi diretti e indiretti, nessuno escluso, per eseguire i servizi a perfetta regola d'arte, compresa altresì la installazione e rimozione dei teli, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto, il costo ed eventuale noleggio di piattaforme e quant'altro sarà necessario per l'espletamento del servizio.

La durata del presente appalto è stabilita in due anni (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio in contraddittorio. E' facoltà della committente rinnovare il

contratto per una durata non superiore a ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali. Alla scadenza, l'affidatario è tenuto comunque ad assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo soggetto affidatario.

Art. 4- Revisione dei prezzi

Il corrispettivo, come determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara , è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'appaltatore per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

Art. 5 – Recesso dal contratto

E' riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Modalità di effettuazione del servizio

La realizzazione e collocazione dei teli pubblicitari dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi, decorrenti dal visto si stampi che verrà comunicato dalla committente a mezzo mail e/o pec. I teli da installare dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nelle relative schede tecniche allegate agli atti di gara

La mancata realizzazione e installazione dei teli entro la data sopra indicata, nonché la non conformità tecnica dei teli realizzati alle caratteristiche tecniche sopra indicate, costituisce inadempimento grave e comporta, in caso di reiterati inadempimenti opportunamente contestati, la risoluzione di diritto del contratto, oltre al risarcimento in danno da quantificarsi sulla base dei mancati introiti da parte delle società contraenti con Gesap spa.

Art. 7 – Variazione degli impianti

La Committente si riserva in qualsiasi momento di variare in aumento o in diminuzione la consistenza degli impianti individuati in sede di gara, nonché a variarne la localizzazione, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriori pretese economiche da parte dell'aggiudicatario.

La Committente potrà altresì richiedere la realizzazione di teli pubblicitari aventi diverse caratteristiche tecniche da quelle indicate in sede di gara ed in tal caso procedendo ad un verbale di concordamento dei nuovi prezzi

Art. 8 – Penalità

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato e/o completato entro il termine indicato nel superiore art. 6, nonché nell'ipotesi di non conformità tecnica della realizzazione, la committente, salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà la penale commisurata al 5% del corrispettivo pattuito per la tipologia commissionata e per ogni giorno di ritardo fino ad una penale massima del 20% per un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa all'indirizzo pec indicato dall'appaltatore in sede di stipula del contratto. L'impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

L'importo della penale, nel caso in cui l'appaltatore non produca giustificazioni scritte, nel rispetto dei termini di 5 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Ente, è trattenuto in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria.

In ogni caso Gesap si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio e di realizzare il medesimo, a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione qualora l'impresa, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni.

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore connessi al personale impiegato

Il servizio dovrà essere prestato esclusivamente da personale alle dipendenze dell'appaltatore e dovrà essere regolarmente iscritto al LUL (Libro Unico del Lavoro).

L'appaltatore, in qualità di datore di lavoro, assicura che il personale utilizzato nelle attività previste nel contratto, è in possesso di requisiti di moralità, fisici e professionali adeguati al lavoro da prestarsi in ambito aeroportuale.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto al servizio. Pertanto lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza al personale.

L'accesso agli impianti sarà consentito esclusivamente al personale regolarmente iscritto nell'elenco di cui sopra.

Al personale verrà rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento il cui onere economico è posto a carico dell'appaltatore rilasciato da Enac dopo accurata istruzione da parte dell'Ufficio Pass GESAP (permessi@gesap.it) che dovrà essere esibito al personale degli Enti Aeroportuali (Direzione Aeroportuale, Polizia, GdF, Carabinieri) che controllano gli accessi aeroportuali.

Art. 10- Manleva e Assicurazione

L'appaltatore sarà unico responsabile di ogni danno, di qualsiasi natura, possa essere arrecato, sia durante l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei servizi stessi e si obbliga comunque a tenere indenne la committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi. L'appaltatore, pertanto, assume l'obbligo di tenere indenne la committente da tutte le spese, i costi, le perdite che dovesse sostenere per fatti e/o titoli ascrivibili direttamente o indirettamente all'appaltatore ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà contrarre, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, sottoscritte con Compagnie assicurative di primaria importanza.

Art. 11 - GARANZIE

L'Appaltatore, dovrà costituire a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto una cauzione pari alla percentuale prevista dall'art. 113 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii. del corrispettivo contrattuale.

La garanzia sarà restituita all'Appaltatore e quindi svincolata solo al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Committente.

ART.12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di diritto in tutto o in parte:

- nel caso in cui l'appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della stazione appaltante o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura;
- nel caso in cui l'appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendenti della committente o di persona che lavori per essa o per un'altra società da essa controllata o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza averne previamente ottenuto autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante stessa;
- nel caso in cui l'appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- nel caso di mancato adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
- nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, dall'offerta e dal contratto;
- In caso di negligenza o irregolarità per colpa della Società, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione;
- In caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto nel prosieguo;
- Nel caso in cui l'appaltatore non mantenga in vita la polizza assicurativa richieste dal presente capitolato, ovvero ometta di produrre alla committente la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo;
- Nel caso in cui l'appaltatore e quindi i suoi rappresentanti dovessero essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legislazione antimafia ovvero nelle ipotesi di informazioni antimafia di tipo interdittivo ovvero anche per le ipotesi di informativa ,da parte della Prefettura, che ,pur non avendo l'efficacia interdittiva di cui all'art. 10 ,co.2 del DPR 252/98, viene rimessa alla facoltà della Stazione Appaltante di esercitare il relativo potere discrezionale;
- Nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale;
- Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti di impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- Nella ipotesi di reiterate (almeno cinque) contestazioni di identica natura replicate per le mancate prestazioni previste dall'art. 6 e che hanno dato luogo all'applicazioni delle penali di cui all'art 8.

La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni conseguenti (diretti e indiretti)

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, procederà alla redazione, in contraddittorio con l'appaltatore, ovvero in caso di mancata partecipazione di quest'ultimo, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e dei materiali, e eventuali attrezzature presenti in loco.

La stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente, a mezzo di altra impresa, all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno e si potrà avvalere dei materiali approvvigionati e delle attrezzature della Società.

Salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno, in caso di risoluzione, la committente provvederà ad addebitare all'appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico di essa per l'espletamento del servizio stesso.

Le somme a carico dell'appaltatore saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti del committente, salva sempre la facoltà per la stazione appaltante di agire nei confronti dell'appaltatore e di escutere la cauzione definitiva da quest'ultimo prestata.

ART. 14- DIVIETO DI CESSIONE-SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non potrà essere ceduto dall'appaltatore.

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto, salvo autorizzazione da parte del committente che potrà essere rilasciata nei limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 118 del .Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART.15- CONTROVERSIE.

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Palermo.

ART. 16- CESSIONE DEI CREDITI

Per la cessione dei crediti vale quanto previsto all'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17- RISERVATEZZA

L'Appaltatore non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società nell'Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante legale della committente per la necessaria autorizzazione.

ART. 18 – REGOLAMENTI INTERNI E CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

L'appaltatore, il suo personale, e/o i suoi delegati in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti quelli che di volta in volta possono essere emessi dalla stazione appaltante.

Si precisa che la circolazione del personale dell'Appaltatore all'interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in base a disposizioni di sicurezza della committente per

insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e Protocollo di Legalità dell'Aeroporto Falcone Borsellino e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il Codice Etico e il Protocollo di Legalità ed il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società sono resi disponibili sul sito internet della Società www.gesap.it.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 231/01 e dei precetti di comportamento enunciati nel Codice Etico e nel modello. L'inosservanza da parte dell'appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo e dei precetti di comportamento comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste nel citato decreto legislativo.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 20 – NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore è a conoscenza che GES.A.P. ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2004 e si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere e, comunque, a contribuire al mantenimento della citata certificazione.

In particolare, la stessa si impegna a:

- a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto e ogni qual volta GES.A.P. lo richieda, ogni autorizzazione e/o altra documentazione prevista dalla normativa ambientale applicabile all'attività della stessa ;
- ad allinearsi, qualora richiesto, ad eventuali iniziative adottate da GES.A.P. nell'ambito del sistema di gestione ambientale a norma ISO14001 a condizione che le stesse non comportino costi aggiuntivi per l'impresa ;
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali, fornendone a GES.A.P., qualora richiesto, la documentazione comprovante;
- effettuare la raccolta differenziata nelle modalità definite dall'Ufficio Tutela Ambiente di GES.A.P

effettuare lo scarico dei materiali di scarto derivanti dalla propria attività solo nelle discariche autorizzate, seguendo le modalità previste da regolamenti/disposizioni adottati da GES.A.P.;

- informare e coordinare tutte le attività di smaltimento rifiuti nell'ambito aeroportuale con il responsabile dell' Ufficio Tutela Ambiente” di GES.A.P.

In caso di perdurante violazione di quanto sopra, debitamente contestate dal competente ufficio, si applicheranno le penali previste all'art.8 del presente capitolato.

ART.21 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti dell'appalto l'appaltatore eleggerà domicilio legale in Palermo, presso l'aeroporto "Falcone Borsellino" - Punta Raisi e/o altra sede che vorrà indicare lo stesso.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al presente affidamento.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La GES.A.P. S.p.A. ha designato, quale proprio tecnico, il Dr. Natale Chieppa, Post Holder dell'Area Terminal.